

DECISIONE (PESC) 2017/1869 DEL CONSIGLIO**del 16 ottobre 2017****relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 giugno 2017 il Consiglio ha ribadito il fermo sostegno dell'Unione all'unità, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Iraq e ha sottolineato l'importanza della sicurezza e dello stato di diritto per la stabilità del paese. Il Consiglio ha annunciato che, in risposta alla richiesta delle autorità irachene, l'Unione sta valutando l'introduzione di una squadra UE di consulenza e assistenza alla riforma del settore della sicurezza a sostegno degli sforzi di riforma assicurando cooperazione e coerenza con altri partner internazionali.
- (2) Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi in vista di un'eventuale missione civile in ambito PSDC a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq.
- (3) Il 24 agosto 2017, in una lettera all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il primo ministro dell'Iraq ha accolto con favore la missione prevista.
- (4) A seguito della raccomandazione del direttore della capacità civile di pianificazione e condotta, la missione dovrebbe essere avviata.
- (5) Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico sulla missione, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (6) La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per tale missione.
- (7) Tale missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Missione**

L'Unione istituisce e avvia una missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza civile in Iraq (EUAM Iraq).

*Articolo 2***Obiettivi**

Gli obiettivi strategici dell'EUAM Iraq sono:

- 1) fornire consulenza e competenze alle autorità irachene a livello strategico per contribuire all'attuazione della strategia di sicurezza nazionale irachena;

- 2) analizzare, valutare e individuare le possibilità di un potenziale ulteriore impegno dell'Unione volto a rispondere alle esigenze della riforma del settore della sicurezza in Iraq a lungo termine;
- 3) assistere la delegazione dell'Unione in Iraq nel coordinare il sostegno dell'Unione e degli Stati membri nel campo della riforma del settore della sicurezza in Iraq.

Articolo 3

Compiti

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 1), l'EUAM Iraq:
 - a) sostiene il comitato nazionale antiterrorismo nell'attuazione della strategia nazionale di lotta al terrorismo e nella definizione delle sottostrategie e dei piani d'azione a tal fine;
 - b) assiste la direzione responsabile della pianificazione del ministero dell'Interno nel programmare le riforme istituzionali del dipartimento, anche per quanto riguarda i servizi di polizia, nell'ambito dell'attuazione della strategia nazionale di sicurezza;
 - c) contribuisce all'elaborazione di una strategia nazionale contro la criminalità organizzata diretta dal dipartimento competente per la criminalità organizzata del ministero dell'Interno;
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 2), l'EUAM Iraq:
 - a) mappa le attività in corso a sostegno del settore della sicurezza civile, compresa la sicurezza delle frontiere, e individua insegnamenti da trarre e lacune;
 - b) individua, in coordinamento con i donatori internazionali, progetti chiave che producano risultati rapidi a cui potrebbero partecipare le istituzioni dell'Unione o gli Stati membri;
 - c) individua le esigenze e le opportunità a medio e lungo termine relative a un'eventuale cooperazione futura nel campo della riforma del settore della sicurezza, allo scopo di informare e appoggiare la pianificazione politico-strategica dell'Unione in vista di tale eventuale impegno se necessario;
 - d) contribuisce alla gestione e al funzionamento dell'architettura della riforma del settore della sicurezza nell'ambito del segretariato congiunto.
3. L'EUAM Iraq assiste la delegazione dell'Unione in Iraq nel coordinare il sostegno dell'Unione e degli Stati membri nel campo della riforma del settore della sicurezza in Iraq.
4. L'EUAM Iraq garantisce che i diritti umani e le prospettive di genere siano integrati nei suoi compiti e che le politiche e i piani sviluppati con il suo sostegno siano conformi alle norme e agli obblighi internazionali in materia di diritti umani e parità di genere.
5. L'EUAM Iraq garantisce che tra le azioni di contrasto alla criminalità organizzata rientrino la lotta contro la migrazione clandestina, il traffico di armi e stupefacenti, la criminalità informatica e il traffico illecito e la distruzione di beni culturali. Quest'ultima avverrà in stretto coordinamento con tutti i pertinenti attori sul terreno, in particolare con l'UNESCO e la coalizione internazionale..
6. L'EUAM Iraq non svolge alcuna funzione esecutiva.

Articolo 4

Catena di comando e struttura

1. In quanto operazione di gestione delle crisi, l'EUAM Iraq dispone di una catena di comando unificata.
2. Il comando dell'EUAM Iraq è situato a Baghdad.
3. L'EUAM Iraq è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.

*Articolo 5***Comandante dell'operazione civile**

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EUAM Iraq. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell'operazione civile per la pianificazione e la condotta dell'EUAM Iraq.
2. Il comandante dell'operazione civile esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUAM Iraq, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
3. Il comandante dell'operazione civile assicura l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capomissione le istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendogli consulenza e sostegno tecnico. Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l'AR.
4. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato, rispettivamente, alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale.
5. Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
6. Se necessario, il comandante dell'operazione civile e il capo della delegazione dell'Unione in Iraq si consultano reciprocamente.

*Articolo 6***Capomissione**

1. Il sig. Markus RITTER è nominato capomissione.
2. Il capomissione assume la responsabilità dell'EUAM Iraq ed esercita il comando e il controllo della stessa a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante dell'operazione civile e agisce conformemente alle sue istruzioni.
3. Il capomissione rappresenta l'EUAM Iraq per quanto di sua competenza.
4. Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica dell'EUAM Iraq, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione dell'EUAM Iraq. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUAM Iraq, sotto la sua responsabilità generale.
5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUAM Iraq. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata, rispettivamente, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.
6. Il capomissione assicura un'adeguata visibilità dell'EUAM Iraq.
7. Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno con altri attori dell'Unione, ove opportuno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal capo della delegazione dell'Unione in Iraq.

*Articolo 7***Personale**

1. Il personale dell'EUAM Iraq è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dai membri del personale distaccato o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.
3. L'EUAM Iraq può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EUAM Iraq e i membri del personale interessati.

*Articolo 8***Status dell'EUAM Iraq e del relativo personale**

Lo status dell'EUAM Iraq e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUAM Iraq, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 del TUE secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*Articolo 9***Controllo politico e direzione strategica**

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUAM Iraq. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine a norma dell'articolo 38, terzo comma, del TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUAM Iraq restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro aree di competenza.

*Articolo 10***Partecipazione di Stati terzi**

1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUAM Iraq, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dall'Iraq, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della EUAM Iraq.

2. Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUAM Iraq hanno diritti ed obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana della missione EUAM Iraq.
3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contribuenti.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del TUE. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUAM Iraq.

Articolo 11

Sicurezza

1. Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce che l'EUAM Iraq attui correttamente ed efficacemente tali misure in conformità dell'articolo 5.
2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUAM Iraq e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUAM Iraq, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE e relativi documenti giustificativi.
3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
4. Il personale dell'EUAM Iraq è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.
5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 12

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUAM Iraq.

Articolo 13

Disposizioni giuridiche

L'EUAM Iraq ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporre nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Iraq per il periodo dal 16 ottobre 2017 al 17 ottobre 2018 è pari a 14 000 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GUL 274 del 15.10.2013, pag. 1).

2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUAM Iraq è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUAM Iraq. Con l'approvazione della Commissione l'EUAM Iraq può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUAM Iraq.
3. L'EUAM Iraq è responsabile dell'esecuzione del suo bilancio. A tal fine l'EUAM Iraq firma un accordo finanziario con la Commissione.
4. L'EUAM Iraq riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito dell'accordo finanziario.
5. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e i requisiti operativi dell'EUAM Iraq.
6. Le spese connesse all'EUAM Iraq sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 15

Coerenza della risposta e del coordinamento dell'Unione

1. L'AR garantisce la coerenza nell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione.
2. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione in Iraq al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione in Iraq.
3. Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione degli Stati membri presenti in Iraq.

Articolo 16

Comunicazione di informazioni

1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUAM Iraq, informazioni classificate UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell'EUAM Iraq, in conformità della decisione 2013/488/UE.
2. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono state prodotte ai fini dell'EUAM Iraq, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.
3. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUAM Iraq, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾.
4. L'AR può delegare i poteri nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante dell'operazione civile e al capomissione, in conformità dell'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.

⁽¹⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

*Articolo 17***Entrata in vigore e durata**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica fino al 17 ottobre 2018.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI
